

**Pubblicato il 17/06/2019**

**Sent. n. 536/2019**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1126 del 2014, proposto da [omissis], in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Osvaldo Lucciarini, Franco Buonassisi, con domicilio eletto presso lo studio Cesare Caturani in Bologna, via S.Stefano,16;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via Guido Reni 4; Autostrade per L'Italia S.p.A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Franco Pellizzer, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Collegio di Spagna, 15; Comune di Cattolica non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della nota Ministero del 5.8.2014 con cui è stato espresso parere negativo sulla richiesta del ricorrente relativa alla modifica del tracciato di una pista di minimoto all'interno della fascia di rispetto autostradale;

della nota Autostrade del 2.9.2014 con cui è stato sollecitato il ripristino dei luoghi all'esito della nota Ministeriale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Autostrade per L'Italia S.p.A;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2019 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori Osvaldo Lucciarini, Laura Paolucci e Elisabetta Buranello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO e DIRITTO**

[omissis] gestisce un parco attrezzato ed una pista di karting cross in virtù di una Convenzione stipulata con il Comune di Cattolica nel 1989.

A seguito della realizzazione della terza corsia dell'autostrada A14, la pista di karting risultava all'interno della fascia di rispetto e la società presentava un progetto preliminare di ulteriore arretramento della sede della pista che veniva respinto con i provvedimenti indicati in epigrafe.

Il primo motivo di ricorso riguarda la violazione dell'art. 10 bis L. 241/1990 poiché il Ministero resistente non ha notificato il preavviso di diniego impedendo il formarsi del contraddittorio procedimentale.

Il secondo motivo contesta la violazione degli artt. 16 e 18 DPR 285/1992 e 26 e 27 DPR 495/1992 poiché le fasce di rispetto previste da tali norma non si applicherebbero all'attività della società ricorrente in quanto la pista di karting non costituisce un manufatto sopraelevato che può costituire disturbo per la circolazione dei veicoli sull'autostrada.

Si costituiscono in giudizio Autostrade per l'Italia ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo la prima anche l'inammissibilità per carenza di interesse essendo venuto meno il provvedimento edilizio che consentiva l'esercizio dell'attività.

Il ricorso è infondato e ciò consente di prescindere dall'esame dell'eccezione preliminare.

In merito al primo motivo al di là delle differenti prospettazioni delle parti circa l'iter procedimentale che ha preceduto gli atti impugnati, i provvedimenti non potrebbero avere un contenuto diverso e pertanto l'omissione procedimentale è irrilevante.

Il concessionario autostradale ha l'obbligo di segnalare *la realizzazione di un'opera all'interno della fascia di rispetto dell'autostrada al Concedente*; per quanto attiene alle attività di tutela delle strade e delle fasce di rispetto la giurisprudenza, che il Collegio condivide, ha costantemente affermato che "il vincolo di inedificabilità gravante sulla fascia di rispetto autostradale ha carattere assoluto e prescinde dalle caratteristiche dell'opera realizzata, in quanto il divieto di costruzione sancito dall'art. 9 della l. n. 729/1961 e dal successivo d.m. n. 1404/1968 non può essere inteso restrittivamente al solo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali suscettibili di costituire, per la loro prossimità alla sede autostradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico e alla incolumità delle persone, ma appare correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all'occorrenza, dal concessionario, per l'esecuzione dei lavori, per l'impianto dei cantieri, per il deposito di materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza limiti connessi alla presenza di costruzioni (Consiglio di Stato, IV, 27 gennaio 2015, n. 347). Ne discende che "le distanze previste vanno osservate anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale (Cass. civ., n. 6118/1995) o che costituiscano mere sopraelevazioni (Cass. civ., n. 193/1987) o che, pur rientrando nella fascia, siano arretrate rispetto alle opere preesistenti" (T.A.R. Campania 1461/2011, Consiglio di Stato 2062/2013 e 2076/2010, T.A.R. Lombardia 2353/2011 ).

Le spese seguono la soccombenza.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la [omissis] ricorrente a rifondere le spese di giudizio che liquida in € 2.000 oltre accessori per ciascuna delle controparti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Marco Morgantini, Consigliere

Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Ugo De Carlo

IL PRESIDENTE

Giuseppe Di Nunzio

IL SEGRETARIO